

SCADENZE LUGLIO 2011

VENERDÌ 1 LUGLIO

Elenchi IVA - Dal 1.07.2011, per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione di importo pari o superiore a € 3.600 (IVA inclusa), è necessaria la raccolta dei dati per la compilazione degli elenchi IVA, con la conseguente necessità di ottenere le generalità del cessionario/committente.

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO

Unico 2011 ⁽¹⁾ - Termine per effettuare il versamento del saldo 2010 e/o del 1° acconto 2011 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, o della 1^a rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l'applicazione della maggiorazione

Modello Irap 2011 ⁽¹⁾ - Termine di versamento del saldo 2010 e del 1° acconto 2011 dell'Irap risultante dalla dichiarazione per le persone fisiche ed i soggetti diversi dalle persone fisiche con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, senza maggiorazione

Per il versamento deve essere utilizzata da tutti i contribuenti la delega F24 ed i seguenti codici tributo:

- 4001- IRPEF saldo;
- 4033 - IRPEF acconto prima rata;
- 4200 - acconto IRPEF redditi soggetti a tassazione separata;
- 2003 - IRES saldo;
- 2001 - IRES acconto prima rata;
- 3800 - IRAP saldo;
- 3812 - IRAP acconto prima rata;
- 3801 - Addizionale regionale IRPEF;
- 3844 - Addizionale comunale IRPEF;
- 3843 - Acconto addizionale comunale IRPEF;
- 1824 - Imposta sostitutiva rivalutazione beni immobili;
- 1825 - Imposta sostitutiva saldo attivo rivalutazione.

CEDOLARE SECCA ⁽¹⁾ - I proprietari di immobili che hanno optato per il regime della cedolare secca sugli affitti di unità immobiliari abitative, entro questa data devono versare, se dovuta, la prima rata di acconto della cedolare secca, nella misura del 40%. Per il versamento deve essere utilizzata da tutti i contribuenti la delega F24 (sezione Erario) e il codice tributo 1840.

FORFETTINO E "MINIMI" ⁽¹⁾ - Scade il termine per effettuare il versamento in unica soluzione o come 1^a rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF dovuta in base al modello UNICO 2011. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- 4025 - Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive (forfettino);
- 1800 - Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi (art. 1, commi da 96 a 117, L. n. 244/2007);
- 1798 - Acconto 1^a rata - Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi.

STUDI DI SETTORE ⁽¹⁾ - I contribuenti titolari di partita IVA che hanno adeguato i ricavi o i compensi alle risultanze degli studi di settore, entro oggi devono effettuare il versamento della maggiore IVA eventualmente dovuta utilizzando il codice tributo 6494. Il versamento della maggiore imposta dovuta a seguito di adeguamento ai parametri, invece, deve essere effettuato entro il termine di presentazione di Unico 2011. Scade anche il termine per il versamento dell'eventuale maggiorazione del 3% per effetto dell'adeguamento spontaneo agli studi di set-

tore (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

Imposta sostitutiva ⁽¹⁾ - Termine di versamento, senza maggiorazione, della 3° rata dell'imposta sostitutiva, da parte dei contribuenti interessati dagli studi di settore che hanno aderito alla rivalutazione degli immobili d'impresa (art. 15, cc. 16-23 D.L. 185/2008). Entro oggi deve essere versata anche la 3ª rata dell'imposta sostitutiva relativamente al saldo attivo netto di rivalutazione.

GESTIONE SEPARATA INPS ⁽¹⁾ - Scade il termine per effettuare il versamento a saldo del contributo dovuto alla gestione separata INPS per il 2010 e della prima rata di acconto (40%) del contributo dovuto per il 2011 dai professionisti sprovvisti di una cassa autonoma di previdenza. I codici tributo da indicare nella delega F24 sono:

P10 – Versamento dei professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria (aliquota 17%) - acconti e saldo non rateizzati;

P10R – Versamento rateizzato dei professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria;

PXX - Versamento dei professionisti privi di altra copertura previdenziale acconti e saldo non rateizzati;

PXXR - Versamento rateizzato dei professionisti privi di altra copertura previdenziale.

CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCianti INPS ⁽¹⁾ - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2010 e del 1° acconto per il 2011, senza maggiorazione.

DIRITTI CAMERALI ⁽¹⁾ - Ultimo giorno per effettuare il versamento (senza maggiorazione) del diritto annuale dovuto per il 2011 da parte delle imprese iscritte alla Camera di Commercio. Il versamento deve essere fatto utilizzando il modello F24 ed il codice tributo 3850.

LUNEDI 18 LUGLIO

Unico 2011 ⁽¹⁾ - Termine per effettuare il versamento del saldo 2010 e/o del 1° acconto 2011 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi per i soggetti diversi dalle persone fisiche con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore, o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, con l'applicazione della maggiorazione.

Per il pagamento degli interessi devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:

1668 - Interessi pagamento dilazionato sezione 2;

3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali;

3857 - Interessi pagamento dilazionato addizionale comunale IRPEF.

Unico 2011 ⁽¹⁾ - I contribuenti titolari di partita IVA, che hanno scelto di rateizzare le imposte ed i contributi dovuti, devono versare entro oggi la 2ª rata, maggiorata di interessi.

Modello Irap 2011 ⁽¹⁾ - Termine di versamento del saldo 2010 e del 1° acconto 2011 dell'Irap risultante dalla dichiarazione per i soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore, con la maggiorazione.

Imposta sostitutiva ⁽¹⁾ - Termine di versamento, con la maggiorazione, della 3° rata dell'imposta sostitutiva, da parte dei contribuenti non interessati dagli studi di settore che hanno aderito alla rivalutazione degli immobili d'impresa (art. 15, cc. 16-23 D.L. 185/2008). Entro oggi deve essere versata anche la 3ª rata dell'imposta sostitutiva relativamente al saldo attivo netto di rivalutazione.

DICHIARAZIONI D'INTENTO - I contribuenti Iva devono presentare, per via telematica, la comunicazione dei dati relativi alle lettere d'intento ricevute nel mese di giugno 2011 da parte degli esportatori abituali che possono effettuare acquisti senza applicazione dell'Iva.

ICI – RAVVEDIMENTO - Ultimo giorno per regolarizzare l'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'acconto ICI 2011 in scadenza lo scorso 16 giugno, con la sanzione ridotta al 3% più gli interessi dell'1,5% annuo con maturazione giorno per giorno dal 17 giugno 2011 fino al giorno del pagamento. I codici tributo per il pagamento di interessi e sanzioni con il modello F24 sono i seguenti:
3906 – interessi Ici;
3907 – sanzioni Ici.

IVA MENSILE - Ultimo giorno utile per versare l'eventuale imposta a debito relativa al mese di giugno (contribuenti mensili). Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il 6006 - Versamento IVA mensile giugno.

IRPEF - Scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui seguenti compensi:

- 1) retribuzioni, pensioni, trasferite, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio e emolumenti arretrati (codici 1001 e 1002). Per il versamento dell'addizionale regionale Irpef il codice tributo è il 3802, mentre per l'addizionale comunale il codice tributo è il 3848. L'acconto dell'addizionale comunale 2011 trattenuto al lavoratore deve essere versato con il codice 3847;
- 2) emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali (codice 1001);
- 3) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: compensi corrisposti da terzi, assegni periodici, indennità per cariche elettive, rendite vitalizie, borse di studio e simili, rapporti di collaborazione a progetto (codice 1004);
- 4) indennità per cessazione di rapporto di lavoro (cod. 1012);
- 5) indennità per cessazione del rapporto di collaborazione a progetto (codice 1004);
- 6) provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza di commercio (cod. 1038);
- 7) redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni (cod. 1040);
- 8) redditi derivanti da utilizzazione di marchi ed opere dell'ingegno e redditi erogati nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche (codice 1040);
- 9) indennità per cessazione di rapporti di agenzia o di collaborazione di cui al punto 6) (codice 1040);
- 10) compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti all'estero (codice 1040);
- 11) ritenute alla fonte su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (codice 1049);
- 12) compensi per perdita di avviamento commerciale L.19/63 (codice 1040). Per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti per incrementi di produttività il codice tributo è il 1053 (oppure 1604 sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; 1904 per quelli maturati in Sardegna e versata fuori regione; 1905 per i quelli maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione; 1305 per i sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni).
- 13) ritenute operate nel 2° trimestre 2011 in relazione agli utili corrisposti nello stesso periodo con applicazione della ritenuta a titolo d'imposta (codice 1035).

CONDOMINIO - Versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti a giugno per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi. I codici tributo da indicare nella delega di pagamento F24 sono i seguenti:

- 1019 - Ritenute del 4% a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente;
- 1020 - Ritenute del 4% a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente.

RAVVEDIMENTO OPEROSO - Scade il termine per regolarizzare gli adempimenti (omessi, tardivi o insufficienti versamenti di imposte o ritenute) non effettuati entro il 16 giugno scorso. Per usufruire del ravvedimento i contribuenti devono versare le somme dovute, più la sanzione ridotta del 3%, più gli interessi dell'1,5% annuo dal 17 giugno fino al giorno del pagamento. I principali codici tributo da utilizzare per il pagamento delle sanzioni e degli interessi sono i seguenti:

8904 - Sanzione pecuniaria IVA;
8906 - Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta;
1991 - Interessi sul ravvedimento IVA.

Per il ravvedimento operoso delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta gli interessi vanno sommati e versati insieme al tributo principale.

CONTRIBUTI INPS (LAVORATORI DIPENDENTI) - Scade il termine entro il quale i datori di lavoro devono versare i contributi con il modello F24 sulle retribuzioni pagate e relative al mese precedente.

CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA INPS (COLLABORATORI E OCCASIONALI) - Scade il termine entro il quale i committenti devono versare all'INPS il contributo sui compensi pagati ai collaboratori, ai lavoratori occasionali e ai venditori porta a porta nel mese di giugno 2011 nella seguente misura:

- 26,72% per i soggetti privi di altra copertura;
- 17% per i pensionati e per coloro che sono iscritti ad altri fondi previdenziali.

Il versamento va effettuato con il modello F24, riportando la causale C10 per i pensionati e i soggetti iscritti ad altre gestioni pensionistiche e CXX per quelli che non hanno altra copertura previdenziale. Per il 2011 l'importo del massimale contributivo annuo è pari ad euro 93.622,00.

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE - Scade il termine per il versamento dei contributi alla gestione INPS dei parasubordinati sui compensi pagati nel mese di giugno 2011 agli associati in partecipazione. Nel 2011 i contributi vanno versati applicando ai compensi l'aliquota del 26,72% per coloro che non hanno altre coperture previdenziali e del 17% per i pensionati e gli iscritti ad altri fondi di previdenza. Si ricorda che il contributo è per il 45% a carico dell'associato e per il restante 55% a carico dell'associante. Il versamento va effettuato con il modello F24, riportando la causale C10 per i pensionati e i soggetti iscritti ad altre gestioni pensionistiche e CXX per quelli che non hanno altra copertura previdenziale.

ENPALS - VERSAMENTO CONTRIBUTI - Pagamento, da parte delle aziende dei settori dello spettacolo e dello sport, della contribuzione dovuta all'Enpals per il mese precedente, mediante versamento:

- per i soggetti titolari di partita IVA, esclusivamente in via telematica direttamente, utilizzando il modello telematico F24 on-line o per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo;
- per i soggetti non titolari di partita IVA, utilizzando il modello F24 cartaceo presso aziende di credito convenzionate, agenti della riscossione e uffici postali abilitati o con modalità telematiche.

I codici da utilizzare sono i seguenti:

CCSP - contributi correnti dovuti per sportivi professionisti.
CCLS - contributi correnti dovuti per i lavoratori dello spettacolo.

LIBRO UNICO DEL LAVORO (LUL) - I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari (consulenti, ecc.) devono stampare il Lul o, nel caso di soggetti gestori, consegnarne copia al soggetto obbligato alla tenuta, con riferimento al periodo di paga di giugno 2011.

LUNEDÌ 25 LUGLIO

INTRASTAT - Entro questa data devono essere presentati gli elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati a giugno (operatori mensili) o nel 2° trimestre 2011. La presentazione deve essere effettuata per via telematica.

LAVORATORI SPORT E SPETTACOLO - Va effettuata la trasmissione telematica della denuncia contributiva all'Enpals relativa al mese di giugno 2011.

LUNEDÌ 1 AGOSTO

Unico 2011¹⁻²⁻³ - I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, devono effettuare il versamento della relativa rata, con gli interessi

Modello 770 Semplificato e Ordinario²⁻³ - Termine di presentazione telematica del modello 770/2011 Semplificato e del modello 770/2011 Ordinario.

Rimborsi⁽²⁾ - Termine ultimo per la presentazione, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 2° trimestre 2011, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

REGISTRO⁽²⁾ - Scade il termine per registrare i nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° luglio 2011 e per versare l'imposta di registro (2% o 1% per alcune locazioni effettuate da soggetti Iva) sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente. Nessun pagamento, invece, per chi ha optato per la "cedolare secca". Il versamento dell'imposta di registro dovrà essere effettuato presso il concessionario della riscossione, in banca o alla posta utilizzando il modello di pagamento F23 ed i seguenti codici tributo:

115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - 1° annualità;

112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive;

107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo;

114T - Imposta di registro per proroghe;

108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici;

113T - Imposta di registro per risoluzioni.

DENUNCIA UNIEMENS⁽²⁾ - I datori di lavoro e i committenti devono inoltrare all'Inps, in via telematica, i dati retributivi (EMens) e contributivi (denuncia mod. Dm/10) relativi a dipendenti e collaboratori per il mese di giugno 2011.

BLACK LIST⁽²⁾ - E' l'ultimo giorno utile per presentare per via telematica all'Agenzia delle entrate la comunicazione delle operazioni effettuate nel mese o nel trimestre precedente, nei confronti di operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (cosiddetti territori "black list").

Note

(1) In base al D.P.C.M. 12.05.2011 le persone fisiche tenute, entro il 16.06.2011, ai versamenti risultanti dal modello Unico 2011 e Irap, nonché al versamento in acconto dell'imposta sostitutiva, operata nella forma della cedolare secca, possono effettuare i predetti versamenti entro il 6.07.2011, senza alcuna maggiorazione. La proroga riguarda anche i soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti, entro il 16.06.2011, ai versamenti risultanti dal modello Unico e Irap, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Ai versamenti effettuati dal 7.07.2011 al 5.08.2011 deve essere applicata la maggiorazione dello 0,40%. La proroga, che riguarda anche i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese che applicano gli studi, comprende anche gli altri termini di scadenza legati al Modello Unico (contributi previdenziali sul reddito che eccede il minimale, diritto annuale alla C.C.I.A.A., ecc.).

(2) Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.).

L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.

I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).

Gli adempimenti ed i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70]

(3) Il D.P.C.M. 12.05.2011 prevede che gli adempimenti fiscali ed i versamenti, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 e il giorno 20 del mese di agosto 2011, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione